

Data **20 GEN. 2015** Protocollo N° *26596* Class: *e.740.04.1* Prat. Fasc. Allegati N°Oggetto: **Anagrafe apistica: nuove disposizioni nazionali.**

P E C

Ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Alle Associazioni degli Apicoltori del Veneto

Ai Veterinari del Gruppo Regionale Apicoltura

Al Centro di Referenza Nazionale Apicoltura

Al Laboratorio Gestione Banche Dati e Anagrafe dell'IZSVE

Alla Sezione Agroambiente regionale

A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 11/08/2014 inerente le nuove disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale (procedure di attuazione del D.M. 04.12.2009), si indicano di seguito le modalità operative da applicare sul territorio regionale, ferme restando le indicazioni per la registrazione nell'anagrafe apistica nazionale di un nuovo apicoltore o di un apicoltore che non sia stato già registrato dai Servizi Veterinari (SV), intendendo per apicoltore il proprietario di uno o più alveari.

Per quanto attiene ai codici aziendali finora assegnati agli apicoltori secondo diverse regole, occorre "sanare" le posizioni anagrafiche degli apicoltori attualmente aperti. La scrivente Sezione avvierà una verifica puntuale dei codici aziendali già registrati in Banca Dati Regionale, controllandone la conformità rispetto alle nuove disposizioni nazionali e valutando le possibili correzioni da apportare. In precedenza infatti, laddove sia stato attribuito, il codice aziendale è stato solitamente associato alla sede fisica dell'apiario principale.

- 1) In caso di rispondenza tra sede fisica dell'apiario e sede legale dell'apicoltore, il codice aziendale già attribuito diviene il codice identificativo dell'apicoltore, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
- 2) Nel caso invece di differente collocazione dell'apiario rispetto alla sede legale dell'apicoltore, un nuovo codice dovrà essere generato e dovrà essere notificato all'apicoltore.
- 3) Nel caso in cui ad un apicoltore con più apiari siano stati attribuiti più codici aziendali, sarà necessario mantenere il solo codice corrispondente alla sede legale (se esistente) o attribuirne uno nuovo (se nessun apiario coincide con la sede legale).
- 4) I codici aziendali attribuiti agli apiari e non alla sede legale, verranno chiusi d'ufficio.

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791417-1325 - Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si precisa che i processi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) potranno coinvolgere i SSVV di diverse AZ-ULSS: infatti, pur essendo in tal caso territorialmente competente la AZ-ULSS in cui l'apicoltore ha la sede legale, finora l'apicoltore si era rapportato (dal punto di vista amministrativo) con il SV in cui ha sede l'apiario cui era stato attribuito il codice aziendale. Si consiglia pertanto che sia quest'ultima AZ-ULSS a comunicare all'apicoltore, anche per il tramite delle Associazioni degli apicoltori, la necessità di acquisire un nuovo codice apicoltore ed ad indirizzarlo al SV competente territorialmente sulla sede legale. A tal scopo, sarebbe utile che ogni SV indicasse alle scrivente Sezione uno o più "referenti per l'anagrafe apistica" per la registrazione del codice in oggetto, in modo da creare una lista da condividere per un contatto più rapido ed agevole tra SSVV.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
dott. Giorgio Cester

MB/lf

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791417-1325 - Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it